


Comitato Civico “Impegno Sociale”

Piazza Ho Chi Minh – 89862 Gasponi

e-mail: impegno_sociale@virgilio.it

C.F.: 96030320798

COMUNE di DRAPIA



al Sig. Sindaco

geom. Alessandro Porcelli,

al Segretario Comunale

avv. Tullia Scullino,

al Responsabile del Servizio Tributi

dott. Vincenzo Loiacono.

OGGETTO: Restituzione canoni depurazione indebitamente pagati. Replica a nota prot. n. 2338/2012 del Responsabile del Servizio Tributi.

Abbiamo redatto la presente nota di replica concernente l'argomento in oggetto dopo aver lungamente riflettuto sulla reale utilità della stessa. Diciamo questo perché siamo persuasi della inanità di ogni tentativo volto a far mutare atteggiamento a chi, da un lato, pone a fondamento del rigetto della richiesta da noi avanzata argomentazioni a confutare le quali sarebbe stato già sufficiente leggere con la dovuta attenzione quanto ivi esposto (che può tornare utile rileggere) e, dall'altro, arriva a distorcere il chiarissimo dato normativo e a ignorare i precedenti giurisprudenziali in

materia. Tuttavia riteniamo che questa piccola perdita di tempo sia ampiamente compensata dalla dissipazione di ogni, sia pur remoto, dubbio che il nostro silenzio avrebbe potuto ingenerare circa una possibile acquiescenza alle tesi del Responsabile del Servizio Tributi, l'inaccettabilità delle quali cercheremo di ribadire in questa sede con ancora maggior chiarezza, tralasciando di controbattere puntualmente alle argomentazioni mutate da pareri della Corte dei Conti che, oltre ad essere assolutamente non univoci e addirittura, sotto il profilo più importante del termine prescrizione, nella loro parte maggioritaria certamente non giovevoli alle tesi dell'Amministrazione, provengono da un'Autorità che, nella sua massima espressione in funzione consultiva nei confronti degli Enti Locali, ha escluso la propria competenza in materia (cfr. deliberazione n. 60/2010 a SS. RR. in sede di controllo).

- Primo aspetto: termine prescrizione.

In ordine alla prescrizione quinquennale dei canoni di depurazione *nulla quaestio*. Ciò che sembra sfuggire al Responsabile del Servizio Tributi è che l'argomento per cui si controverte è questione diversa (ed estranea alla portata della sent. Cass., sez. Tributaria Civile, n. 4283/2010, richiamata a sostegno della propria tesi), ovverosia in quanto tempo si prescriva il **diritto alla restituzione** dei canoni di depurazione indebitamente versati. La risposta, chiarissima, ci è fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, che ormai da sessant'anni afferma il principio secondo cui va ricondotta alla disciplina dell'indebito oggettivo ogni possibile ipotesi in cui manchi la causa di pagamento, tanto nei casi in cui essa difetti fin dall'origine quanto in quelli in cui sia venuta meno quella originaria. Particolarmente istruttiva risulta al riguardo la lettura della sentenza n. 2956 del 07/02/2011 della III sez. Civile della Cassazione, la quale testualmente afferma: "... acclarata l'insussistenza di una causa acquirendi — venga in gioco la nullità, l'annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente — l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è in ogni caso quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ. (confr. Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. civ. 12 dicembre 2005, n. 27334; Cass. civ. 1 ottobre 2001, n. 10498): la tutela accordata è invero sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, rendendone necessaria l'attivazione, possono essere diverse".

E che nel caso di specie si tratti di pretese restitutorie di somme pagate in esecuzione di un contratto lo afferma con adamantina chiarezza la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2008: *“la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza”*. Ne discende *de plano* l’infondatezza della tesi che pretenderebbe di attribuire una diversa durata, rispettivamente quinquennale o decennale, al termine di prescrizione a seconda che si faccia riferimento a pagamenti antecedenti (asseritamente riscossi in applicazione di una disposizione di legge) o successivi (mancanti, pertanto, di titolo giuridico) alla pronuncia ablativa del Giudice delle Leggi.

Ancora, sulla distinzione tra azione per il recupero dei corrispettivi di prestazioni periodiche e continuative (prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.) e azione per la restituzione di tali corrispettivi pagati in mancanza, originaria o sopravvenuta, di titolo (prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) si intrattiene la perspicua sentenza n. 16612/2008 della III sez. Civile della Cassazione, che nel primo caso ravvisa un’ipotesi di responsabilità contrattuale, mentre nel secondo individua nel pagamento senza causa il fatto costitutivo dell’obbligazione di restituire l’indebitato.

Ovviamente, si può non essere d’accordo con il consolidato orientamento della Corte Regolatrice, ma si ha quantomeno il dovere di indicare l’azione diversa dalla *condictio indebiti*, e soggetta a prescrizione quinquennale, che assiste le pretese restitutorie degli utenti nel caso di specie, sperando poi che la soluzione alternativa proposta faccia breccia in Corti di merito disposte a discostarsi da una giurisprudenza di legittimità ad oggi univocamente orientata nel senso predetto. Le premesse, da questo punto di vista, non paiono particolarmente incoraggianti, visto che nel senso della prescrizione ordinaria decennale ha statuito quello che a noi risulta essere l’unico precedente nella specifica materia (sent. n. 649/2011 del G.d.P. di Arezzo).

- Secondo aspetto: documentazione probatoria.

Il richiamo dell’art. 2697 c.c. da parte del Responsabile del Servizio Tributi è del tutto pleonastico e non vale minimamente a corroborarne la tesi. La soluzione da noi proposta è, infatti, perfettamente coerente con il principio di distribuzione dell’onere della prova, da un lato, e con quelli di correttezza e buona fede, dall’altro, nonché con

l'assetto normativo generale. A tal proposito ci limitiamo a richiamare il già segnalato art. 18 della L. n. 241/1990, l'art. 6 comma 4 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che ne riproduce il contenuto nello specifico settore in cui si dispiega la competenza del Responsabile del Servizio, ma soprattutto il D.M. attuativo in sede di lettura del quale si consiglia di non fermarsi al preambolo, ma di dedicare la giusta attenzione anche al dispositivo, con particolare riferimento agli artt. 4 e 8. Come già evidenziato, tali norme impongono all'Ente gestore del servizio idrico (nel nostro caso il Comune) di determinare, per ciascun utente, gli importi indebitamente pagati e da restituire sulla base della semplice domanda, non prevedendo il decreto altri adempimenti a carico degli utenti. Qualora l'entità dei rimborsi liquidati in base alle risultanze della documentazione d'ufficio fosse ritenuta da taluno non completamente soddisfattiva del credito vantato, l'interessato potrebbe invocarne la differenza allegando idonea documentazione probatoria, rimanendo in tal modo salvo il principio *onus probandi incumbit ei qui dicit* nell'unico residuale caso in cui lo stesso rischierebbe di essere vulnerato nonostante una corretta osservanza delle richiamate norme di diritto sostanziale (che devono trovare applicazione prima che gli utenti siano costretti a far valere in giudizio le loro pretese).

- Considerazioni aggiuntive comuni ai due aspetti.

Le tesi propugnate dal Responsabile di Servizio non solo sono giuridicamente infondate per le ragioni che ci siamo sforzati di evidenziare, ma, considerate in reciproco rapporto, denunciano più di qualche problema sotto il profilo della coerenza logica. Non è chi non veda, infatti, come sia palesemente contraddittorio pretendere, da una parte, di considerare le obbligazioni restitutorie come obbligazioni periodiche o di durata "caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi titolo unico, ma ripetute nel tempo" e, dall'altra, di subordinare la prestazione non solo ad una apposita istanza, ma anche alla produzione di idonea documentazione probatoria che consenta di verificare, tempo per tempo, la legittimità della richiesta.

- Conclusioni.

In conseguenza di quanto superiormente esposto, rinnoviamo al Responsabile del Servizio Tributi, l'invito ad accogliere la nostra originaria richiesta, in quanto – *repetita iuvant* – essa riflette la soluzione più in linea con il dettato normativo e con gli orientamenti giurisprudenziali, anche al fine di scongiurare la prospettiva che l'Ente venga convenuto in giudizi ad elevatissimo rischio di soccombenza, con tutte le inevitabili conseguenze ad essa connesse; ciò che potrebbe anche portare all'emersione di profili di responsabilità amministrativa in capo al medesimo organo di gestione. Allora sì che la vicenda andrebbe ad intersecare la sfera di competenza della Corte dei Conti: non in sede consultiva, bensì giurisdizionale.

Infine, intendiamo precisare che se abbiamo indirizzato la presente nota anche al sig. Sindaco e al Segretario Comunale è per due ordini di ragioni:

- 1) la prima trae origine dal fatto che il Responsabile di Servizio, nonostante fosse il destinatario unico della nostra richiesta, ha ritenuto di indirizzare per conoscenza la sua risposta anche agli organi predetti, verosimilmente ad invocarne l'avallo, ragion per cui chiediamo di conoscere l'opinione degli stessi sul merito della vicenda;
- 2) la seconda è riconducibile allo scetticismo che abbiamo manifestato nelle note introduttive circa la disponibilità del Responsabile di Servizio a rivedere sua sponte la propria posizione, motivo per il quale invitiamo il Sindaco, qualora fosse persuaso della fondatezza della nostra pretesa e avesse, altresì, il conforto del parere favorevole dell'organo di consulenza giuridico-amministrativa, a sollecitare la Giunta ad emanare un apposito atto d'indirizzo nei confronti dell'organo di gestione, salvo condividerne, in caso contrario, la responsabilità.

Ossequi.

DRAPIA, li 30 giugno 2012

Il Presidente

Antonio Rizzo



COMITATO CIVICO
"SINDACATO SOCIALE"
Piazza Ho Chi Minh
09862 Drapia (VI)
C.F. 96030320798
comitato@virgilio.it